BOIC866009 - A67A80E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012791 - 17/10/2025 - II.10 - E

Associazione sindacale

Corso Canalgrande, 64 Modena

C.F. 94191520363
TEL. 059 9613073
info@politeiascuola.it
avvocato@politeiascuola.it
politeiascuola@pec.it

Ai Dirigenti Scolastici

Alle RSU e al personale ATA

Oggetto: **Anche il personale Ata con disabilità e con "mansioni ridotte" ha diritto a prestare lavoro straordinario.**

Gent.issimi

1. A tutto il personale amministrativo-tecnico ausiliario, per le chiusure prefestive (art. 5 dell'OM n. 600 del 24.08.2018), deliberate dal C.d.I, dopo giusta votazione anche del personale ATA, deve essere **accantonato** un numero di **ore** di ex-straordinario **pari al numero di ore da recuperare** per ogni singolo lavoratore (***compresi i lavoratori con mansionario ridotto***) *oltre a quello da prevedere come attività non programmabili*. Inoltre a tale personale ***deve essere garantita la possibilità*** di riscattare le giornate non lavorate.
2. Il personale ATA con mansioni ridotte (spesso dovute a disabilità) ha diritto allo straordinario, anche se è **importante ricordare** che non è un diritto intrinseco di tutti ma **piuttosto una possibilità**. La *legge* e le *sentenze* riconoscono il diritto a svolgere lavoro straordinario anche a personale con **mansioni ridotte**, e **un'amministrazione** che lo **impedisce**, ***commette una discriminazione***.
3. Dopo giusta delibera e approvazione del personale ATA, l'amministrazione scolastica ha l'obbligo di indicare **le modalità di recupero delle ore non effettuate** in quanto a tutti i lavoratori (sempre ***relativo alle mansioni adibite),*** deve essere data **l'opportunità di recuperare** tali ore, mediante articolazioni diverse del proprio orario **o ore eccedenti**, garantendo loro la possibilità di giustificare queste ore non lavorate.
4. ***Non può (assolutamente)*** essere imposto il recupero mediante ***compensazione con le ferie***. Le ferie **"forzate"** nei giorni di chiusura prefestiva ***sono illegittime***.
5. **Non esiste normativa** che vieti l'attribuzione di ore in straordinario alle persone con ***riduzione dell'attività lavorativa***.
6. **Non esiste** nemmeno una normativa che **mette in coda** (per quanto riguarda l'assegnazione di straordinario) ***i lavoratori col mansionario ridotto*** rispetto agli altri.

7. La possibilità di ***svolgere l'attività straordinaria*** viene valutata caso per caso, tenendo conto delle *mansioni ridotte* e delle specifiche *capacità del singolo dipendente*.
8. Le **mansioni** e le **eventuali attività aggiuntive** che comportano un **compenso extra** vengono definite attraverso la contrattazione d'istituto, a cui si fa riferimento per le specificità di ogni istituzione scolastica.

Infine

Il **Tribunale di Modena** con una ordinanza nella causa di I° grado iscritta al **N. 703/2022 R.G del 29/02/2024**, ha **condannato il Ministero** dell'Istruzione per ***aver discriminato una collaboratrice scolastica*** e beneficiaria della legge n. 104/1992, alla quale ***era stato impedito*** da un I.I.S della provincia di Modena, lo svolgimento di lavoro **straordinario** in aggiunta al normale orario di lavoro, "a recupero" delle giornate pre-festive di chiusura della scuola. Inoltre il giudice nella sentenza aveva precisato che *"La prestazione lavorativa straordinaria a recupero è prassi consolidata nelle suole modenesi e prevista espressamente dalla contrattazione di istituto, al fine di evitare ai lavoratori e alle lavoratrici interessate di dover fruire di giorni di ferie nelle giornate non lavorate, durante la chiusura della scuola per ponti o alla vigilia di festività"* quindi imposto all'Amministrazione *di adottare tutti gli* ***"accomodamenti ragionevoli"*** *previsti dalla normativa italiana ed europea per* ***garantire alla lavoratrice disabile*** *la parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti dell'istituto scolastico.*

Modena 16/10/2025.

Per la Politeia Scuola
prof. Lioumis Lioumis